

COSTITUZIONE della POSIZIONE CONTRIBUTIVA L. 413/84 – TITOLO III PROLUNGAMENTI (Art. 24 e 25) e MAGGIORAZIONI (Art. 26)

A seguito di alcune indiscrezioni circa la maniera di operare di alcuni patronati per quanto al titolo, si forniscono le seguenti informazioni :

PROLUNGAMENTI regolano la materia gli articoli 24 e 25 della L. 413/84 e costituiscono contribuzione effettiva utile per la maturazione del diritto alla pensione. Si applicano esclusivamente per imbarchi su navi mercantili. Ne discende che **gli imbarchi su natanti militari ne sono tassativamente esclusi.**

L'articolo 24 si riferisce ai periodi di imbarco seguenti al 01 gennaio 1980 e i prolungamenti vanno ad occupare vuoti contributivi seguenti all'imbarco che li ha prodotti, interrompendosi in presenza di una nuova posizione contributiva. L'articolo 25 si riferisce ai periodi di imbarco antecedenti al 31 dicembre 1979 e i prolungamenti vanno ad occupare vuoti contributivi seguenti all'imbarco che li ha prodotti, così come quelli regolati dall'articolo 24, ma a differenza, sino al completo utilizzo essendocene la capienza.

In tutti e due i casi **non possono** allocarsi in vacanze contributive antecedenti all'imbarco che li ha generati.

MAGGIORAZIONE di cui all'articolo 26 si applica per gli iscritti dal 1° settembre 1967 al 31 dicembre 1979 nella Gestione Speciale della soppressa Cassa Nazionale Previdenza Marinara. La maggiorazione del 30% compete in ogni caso all'assicurato che ne ha diritto prescindendo dai limiti temporali di assicurazione.

Francesco Giuseppe D'Anniballe
Capitano Superiore di Macchina
Membro di Segreteria Nazionale
USCLAC/UNCDiM